

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 131/08/2011**

**Svolgimento del processo**

La società Be. Costruzione Srl impugna l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia e relativo alla cessione del ramo di azienda con attività di lavori edili, civili ed industriali. L'Ufficio con l'avviso impugnato rettifica il valore dell'avviamento e pertanto accerta una maggiore imposta di registro. L'avviso viene altresì notificato alla società acquirente "G.B. Costruzioni srl".

Con memoria in atti l'ufficio comunica che l'avviso oggi impugnato è stato definito in data 1 aprile 2011 mediante versamento ex art. 15 del D.Lgs. n.218/97 da parte dell'acquirente G.B costruzioni srl e, pertanto, il giudizio è estinto.

La Commissione osserva che secondo il principio civilistico della solidarietà dell'obbligazione, il pagamento effettuato da parte di uno dei due condebitori libera gli altri nei confronti del creditore secondo il disposto di cui all'art. 1292 del codice civile. Ne consegue, pertanto, che l'adempimento effettuato dal cessionario ha soddisfatto la pretesa tributaria che va, necessariamente, dichiarato estinto.

Spese compensate, come per legge.

**P.Q.M.**

La Commissione dichiara estinto il processo. Spese compensate.